



BANDO

FONDO NAZIONALE SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE (L. 431/98, ART. 11): SOSTEGNO PER IL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE ANCHE A SEGUITO DELLE DIFFICOLTA' ECONOMICHE DERIVANTI DALLA EMERGENZA SANITARIA COVID 19 – INTEGRAZIONE MISURA UNICA DI CUI ALLA DGR XI/3008 DEL 30 MARZO 2020 E ALLA DGR XI/3222 DEL 9 GIUGNO 2020

Finalità

Il presente Bando mira a sostenere nuclei familiari in disagio economico o in condizioni di particolare vulnerabilità nel mantenimento dell'alloggio in locazione sul libero mercato (compreso il canone concordato) o in alloggi in godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali (SAS) ai sensi della L.R. 16/2016, art. 1 comma 6, fino all'esaurimento delle risorse.

Sono esclusi i contratti di Servizi Abitativi Pubblici (SAP).

Articolo 1. Requisiti di accesso al contributo

I nuclei familiari supportati devono possedere i seguenti requisiti:

- a. cittadinanza italiana o di uno stato facente parte dell'Unione Europea o in possesso di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno in corso di validità;
- b. residenza da almeno un anno nell'alloggio oggetto del contributo alla data di presentazione della domanda;
- c. non essere sottoposti a procedure di rilascio dell'abitazione;
- d. non essere proprietari di alloggio adeguato in Regione Lombardia;
- e. con ISEE ordinario o corrente non superiore a € 26.000,00 (in mancanza di attestazione ISEE 2021, stante la difficoltà di disporre di tale certificazione nel periodo di attuale emergenza sanitaria, è possibile presentare dichiarazione della propria condizione economica supportata da simulazione ISEE da sito INPS; l'attestazione ISEE 2021 dovrà comunque pervenire entro e non oltre 30 gg. dalla scadenza del bando, pena l'esclusione della domanda);
- f. essere in situazione di disagio economico o in condizione di particolare vulnerabilità;
- g. non essere destinatari del contributo "Agevolazione affitto 2020", ai sensi della DGR n. 2974 del 23 marzo 2020, Allegato B);
- h. non abbiano già beneficiato nel corso del medesimo anno del contributo delle DGR XI/3008/2020 e XI/3222/2020.

In mancanza anche solo di uno dei requisiti sopra indicati le domande non potranno essere ritenute idonee e saranno quindi non ammissibili.

Limitatamente ai Comuni ATA: completate le assegnazioni dei contributi di cui al presente Bando, potranno utilizzare le eventuali somme risultanti ancora disponibili, per l'assegnazione di contributi ad utenti ammessi ma non liquidabili per esaurimento fondi, di cui alla DGR 2974 del 23.03.2020, secondo le modalità e regole contenute nei bandi comunali.

Sono inoltre **esclusi** i titolari di contratti di Servizi Abitativi Pubblici (Sap).

Articolo 2. Criterio di priorità

Costituisce criterio preferenziale, che dà quindi accesso a priorità in graduatoria per la concessione del contributo, il verificarsi di una o più condizioni dopo la data del **01/03/2020**, collegate alla crisi dell'emergenza sanitaria 2020, di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- perdita del posto di lavoro
- consistente riduzione dell'orario di lavoro e del reddito del nucleo, ove questo derivi da lavoro dipendente (almeno 40%)
- mancato rinnovo dei contratti a termine
- cessazione di attività libero-professionali
- malattia grave, decesso di un componente del nucleo familiare

Tutte le condizioni di priorità per l'accesso al contributo, sopra elencate, dovranno essere documentate.

Articolo 3. Entità del contributo erogabile

All'attuazione del seguente bando sono destinate risorse pari ad €. 300.861,00

Il contributo può essere erogato per un importo variabile da un minimo di 2 (due) ad un massimo di 4 (quattro) mensilità di canone e comunque non oltre € 1.500,00 ad alloggio.

Il contributo viene erogato al proprietario dell'alloggio anche in più tranches.

Il contributo è compatibile:

- con il reddito o la pensione di cittadinanza in tutte le sue componenti;
- con i contributi emergenza abitativa (DD.G.R. n. 5450/2016, n. 6465/2017, n. 606/2018 e n. 2065/2019) erogati fino al 2019.

Non possono accedere al contributo i soggetti (inquilini) residenti nei Comuni ATA che hanno ricevuto il contributo "Agevolazioni affitto 2020", ai sensi della DGR n.2974 del 23.03.2020 (Allegato B).

Non possono accedere al contributo i soggetti (inquilini) residenti nei Comuni ATA che hanno ricevuto il contributo "Interventi volti al mantenimento dell'alloggio in locazione anche in relazione all'emergenza sanitaria Covid-19", ai sensi delle DGR XI/3008/2020 e XI/3222/2020.

Il contributo massimo erogabile potrà essere ridotto proporzionalmente in relazione al numero di domande che saranno presentate entro i termini.

Articolo 4. Criteri per la costruzione della graduatoria

Le domande aventi i requisiti di accesso, pervenute complete in ogni parte e corredate da tutti gli allegati richiesti, verranno inserite in graduatoria in base al criterio di priorità di cui all'Art. 2. A parità di priorità verranno ordinate in base all'ISEE (dall'ISEE più basso all'ISEE più alto). A parità di ISEE verranno messe in ordine in base al periodo di residenza nel proprio Comune, anche non continuativo (dal maggiore al minore valutando mesi interi).

Le domande verranno quindi ammesse in graduatoria in base ai criteri sopra elencati e liquidate sino ad esaurimento delle risorse, salvo riparametrazione delle ultime domande a parità di priorità. In caso di esaurimento delle risorse, si provvederà a stilare una lista di attesa per le domande che non saranno accolte

Articolo 5. Presentazione della domanda

Le domande dovranno essere presentate ai singoli comuni di residenza secondo le modalità e tempistiche stabilite negli avvisi che ciascun comune dell'ambito pubblicherà sul proprio sito istituzionale.

Le domande devono essere complete in ogni loro parte e corredate da tutti gli allegati richiesti, le domande incomplete o illeggibili verranno ritenute nulle.

Modalità di consegna della domanda, con i relativi allegati, diverse rispetto a quelle indicate negli avvisi comunali non saranno ammissibili.

Articolo 6 - Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.ii.

I dati personali raccolti per il presente bando:

1. devono essere necessariamente forniti per accertare la situazione socio-economica del nucleo familiare del dichiarante, i requisiti per l'accesso al contributo e la determinazione del contributo stesso;
2. sono raccolti dal Comune che è il titolare del trattamento e trattati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare il contributo previsto ed in ogni caso per le finalità di Legge;
3. possono essere scambiati tra i predetti Enti o comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla Guardia di Finanza, per i controlli previsti;
4. sono utilizzati nello svolgimento del procedimento amministrativo;
5. saranno utilizzati esclusivamente per le operazioni relative al procedimento attivato con il presente bando ed in conformità al D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 e ss.ii.;

Articolo 7. Controlli

Il singolo Comune verifica che il richiedente, ovvero ciascun componente del nucleo familiare, non sia titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione in Regione Lombardia, di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del nucleo familiare. Il Comune svolge controlli a campione, ai sensi della normativa vigente per verificare la veridicità delle informazioni, incrociando i dati acquisiti anche in altre procedure di riconoscimento benefici.

Qualora a seguito dei controlli, il contributo risultasse indebitamente riconosciuto, ovvero in caso di dichiarazioni mendaci del beneficiario, il Comune procede alla revoca del beneficio, attiva le procedure di recupero e ne dà comunicazione a Regione Lombardia ed alle Autorità competenti.

Articolo 8 - Informazioni

Per informazioni sul presente Bando gli interessati potranno rivolgersi al proprio Comune di residenza. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rimanda alla DGR. n.XI/3664/2020.